

Osservatorio fiscaltà locale

Indice

Premessa	pag. 5
Rapporto 1999	pag. 7
▪ ICI	pag. 8
▪ Imposta comunale sulla pubblicità	pag. 11
▪ Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	pag. 14
▪ Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	pag. 16
▪ Utenza acqua	pag. 19
▪ Utenza gas metano	pag. 20

Premessa

Il decentramento amministrativo e l'autonomia finanziaria degli enti territoriali appaiono oramai come processi inarrestabili sospinti anche da una forte domanda politica proveniente dal territorio. Complessa è la risposta definitiva che l'amministrazione centrale dovrà dare, cercando di soddisfare le numerose e differenziate esigenze rappresentate dai cittadini e dalle imprese di eterogenee aree territoriali.

Ad ogni modo la recente evoluzione della finanza pubblica appare caratterizzata da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali territoriali (regioni, province, comuni) con un contestuale aumento dell'autonomia finanziaria assicurata da nuovi tributi o da addizionali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.

In realtà il decentramento tributario non è affatto un percorso così lineare e coerente come potrebbe apparire da una prima analisi: molti tributi locali sono rigidamente disciplinati dal centro ed i margini di autonomia concessi agli enti locali si limitano agli importi delle tariffe. Quindi nella maggior parte dei casi gli enti locali esercitano una potestà tributaria vincolata sia nel gettito che nella gestione.

Comunque le differenziazioni di prelievo a livello territoriale cominciano ad emergere in modo evidente ed incisivo e diventa sempre più necessario ed urgente rivolgere particolare attenzione alle politiche tributarie degli enti territoriali per analizzare la loro incidenza sui costi e sulle opportunità delle imprese.

Analogo discorso va fatto per le tariffe dei principali servizi pubblici. La differenziazione di questi costi – generata da economie, o diseconomie, di scala o da inefficienze dovute a carenze infrastrutturali o ad errori gestionali da parte delle amministrazioni locali o delle aziende erogatrici - può diventare talmente consistente da influenzare in modo decisivo la redditività delle gestioni e di conseguenza le scelte di investimento e di localizzazione delle imprese.

Per queste ragioni Federalberghi nel 1999 ha deciso di avviare un osservatorio sulla fiscalità locale esteso anche alla rilevazione delle tariffe delle utenze acqua e gas. La rilevazione è avvenuta con l'ausilio delle Associazioni territoriali mentre le elaborazioni e le analisi sono state effettuate centralmente. Alla scheda richiesta dati hanno risposto circa il 20% delle Associazioni iscritte a Federalberghi (24 su 117), un'adesione piuttosto limitata per consentire confronti di tipo territoriale o per classi dimensionali dei comuni, ma che tuttavia ha permesso di ottenere informazioni, seppure non complete, su circa 40 comuni italiani a vocazione turistica localizzati prevalentemente nel nord e nel centro-nord.

È indubbio che quanto più l'adesione all'osservatorio riuscirà ad essere capillare ed esauriente nel fornire i dati richiesti tanto più saranno significative le analisi che se ne potranno trarre.

È importante sottolineare invece che, aldilà dell'intento conoscitivo, il vero obiettivo che l'osservatorio si prefigge è quello di fornire un valido strumento alle Associazioni per individuare eventuali spazi di contrattazione sia con gli enti locali sia con le società di distribuzione dei servizi. È fuori di dubbio infatti che l'ampliarsi degli orizzonti di autonomia territoriale aprirà nuove opportunità di rappresentanza che dovranno essere colte e gestite sfruttando interamente le loro potenzialità.

Rapporto 1999

L'assetto finanziario degli enti locali ha subito nel tempo numerose vicissitudini. Per decenni la finanza locale italiana ha vissuto una situazione di perenne precarietà, alimentata prevalentemente da entrate tributarie proprie e dalla compartecipazione a tributi erariali.

I trasferimenti dallo Stato rivestivano un ruolo marginale e al solo fine di garantire il pareggio del bilancio il peso dell'indebitamento cresceva sempre più.

La riforma tributaria del 1973/1974, impostata sull'accentramento nello Stato della funzione impositiva, sopprime quasi tutti i tributi locali in cambio gli enti locali riceverono dallo Stato somme sostitutive, tese a garantire un immutato potere di spesa. Ma la crisi inflazionistica unita ad una forte "deresponsabilizzazione" degli amministratori comunali e al continuo dilatarsi di taluni bisogni locali, portò rapidamente questi enti al crollo finanziario.

Per ovviare a tale pericolo, dal 1977 al 1979, furono presi provvedimenti drastici consistenti nella cancellazione del debito pregresso, accompagnata da rigorose prescrizioni, la principale tra esse l'obbligo del pareggio della parte corrente del bilancio.

Tale regime provvisorio è stato finalmente superato con la riforma delle autonomie locali, caratterizzata dalla reintroduzione dell'autonomia impositiva, incentrata in particolar modo sulla tassazione degli immobili (ICI). Con la legge 421/92, recante, tra l'altro, la delega per l'istituzione della menzionata imposta comunale sugli immobili, sono state attribuite nuove ed importanti risorse agli enti locali mediante l'istituzione di nuovi tributi, e, al contempo, si è proceduto alla revisione ed armonizzazione della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'ICI, disciplinata dal Dlgs. 504/92, si qualifica come un tributo di natura patrimoniale e reale, anche se la recente fase evolutiva pone sempre più l'accento e l'attenzione sul soggetto passivo in quanto persona fisica o giuridica. Piuttosto che criticare l'equità e la costituzionalità del tributo connesse con la presunta capacità contributiva del patrimonio immobiliare, appare più corretto riformare e adeguare il sistema tributario erariale nel suo complesso alla presenza di tale imposta locale.

Al momento, invece, dopo l'introduzione dell'ICI, si è proceduto solamente alla soppressione dell'ILOR sui redditi fondiari, e dell'Invim per gli incrementi di valore verificatisi dal 1993, lasciando invariata l'applicazione dell'IRPEF sul patrimonio immobiliare.

Analoga situazione si verifica con le imposte sui trasferimenti (registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni), che esercitano ormai una insostenibile pressione fiscale. I problemi aumentano con l'adeguamento delle rendite catastali, a seguito di modifiche strutturali permanenti o di assegnazione da parte dell'Ufficio tecnico erariale, che, oltre a non rappresentare la effettiva redditività degli immobili a destinazione alberghiera, fanno lievitare l'ICI a livelli difficili da sostenere (fino a 7 volte) anche da aziende finanziariamente in salute. Tutto ciò porta ad un urgente riequilibrio complessivo della tassazione sul reddito dei fabbricati.

Come detto sopra la legge 421/92 costituisce un tassello fondamentale per l'autonomia finanziaria e quindi impositiva degli enti locali. Il Governo difatti ha regolamentato il sistema tributario locale preoccupandosi di definire l'ambito e le modalità di applicazione, il presupposto impositivo e le tariffe massime dell'imposta sulla pubblicità, della TOSAP e della TARSU lasciando quindi agli enti locali l'autonomia, seppur ristretta, nella misura della pressione fiscale da modulare a seconda delle esigenze finanziarie di ciascuno.

Per avere una razionalizzazione e semplificazione più completa dei tributi locali bisognerà aspettare il Dlgs. 446/97 che con l'istituzione dell'IRAP (tributo di ordine regionale), oltre ad abolire l'ILOR, le tasse di concessione comunale, l'ICIAP, l'addizionale provinciale sull'imposta di trascrizione, dava la possibilità di trasformare l'imposta sulla pubblicità e la TOSAP in canoni, ovvero in prezzi correlati economicamente alle spese sostenute per fornire determinati servizi. L'aumento dell'autonomia finanziaria veniva inoltre assicurata con l'istituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura dello 0.50%, a compensazione della perdita di gettito dei tributi soppressi.

L'IRAP è sorta come soluzione ai problemi del sistema fiscale delle imprese rappresentati dalla sua complicazione, dal suo accentramento e dall'eccessivo numero dei tributi. In sostanza l'Irap è un tributo che grava esclusivamente sulla produzione, mediante l'applicazione dell'unica aliquota del 4,25% al valore della produzione netta (al netto cioè degli ammortamenti), che corrisponde al valore aggiunto della produzione derivante dallo svolgimento di un'attività produttiva organizzata.

In tal modo oltre al raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione si è attuato il progetto governativo di decentramento istituzionale, l'IRAP, infatti, ha la esplicita funzione di attribuire alle regioni un tributo proprio (nel 1998 ha generato un gettito di 70.000 miliardi interamente destinato alle Regioni) che consenta loro di finanziare parte delle spese e di svolgere politiche autonome.

I recenti mutamenti nella finanza e nella fiscalità locale discendono direttamente dal "federalismo amministrativo", intendendosi con tale termine l'attribuzione di funzioni e responsabilità a Regioni ed enti locali da parte dello Stato centrale. Sarà a questo punto utile rivisitare il processo di trasformazione dello Stato in senso federale, cominciato qualche anno fa, tenendo presente, oltre alla necessaria riforma della Costituzione, anche all'evoluzione dell'attuale processo di costruzione dell'Europa federale. L'importante è che la politica italiana non penalizzi ancora una volta il mondo delle imprese aumentando la concorrenza delle aziende turistiche europee.

ICI

In generale il trattamento fiscale riservato agli immobili tiene conto di alcune loro caratteristiche che ne rendono peculiare la posizione rispetto ad altre forme di redditività e di ricchezza. L'immediata individuazione di tali beni e la conseguente difficoltà di sottrarsi al fisco si sono tradotte in una tassazione più pesante rispetto a quella che colpisce il settore industriale e finanziario. Del resto il processo di globalizzazione dell'economia, cui stiamo assistendo in questi ultimi anni, agisce in modo tale che il settore degli immobili è quello che meno si affranca dal potere fiscale degli Stati. Con la dematerializzazione delle attività finanziarie e la delocalizzazione di quelle imprenditoriali gli immobili restano i beni più esposti alla tassazione locale e statale.

Per affrontare compiutamente la tassazione degli immobili ai fini ICI è necessario effettuare alcune considerazioni sulle rendite catastali, visto che costituiscono il valore di riferimento per il calcolo della base imponibile. A proposito di tali rendite da qualche decennio abbiamo assistito ad un cambiamento della loro funzione. Concepite originariamente come elemento indicatore del reddito, le rendite catastali col passare degli anni sono state sempre più utilizzate impropriamente in chiave patrimoniale.

La stessa base imponibile ai fini ICI, data dalla moltiplicazione di determinati parametri per le rendite catastali, presenta l'inconveniente di dar luogo a valori fortemente sperequati, sia in difetto che in eccesso, rispetto a quelli di mercato. Il motivo di questa sperequazione è che la formazione delle rendite catastali attuali è basata sui redditi degli immobili, piuttosto che sui loro valori patrimoniali.

Una sperequazione razionalmente insostenibile proprio per gli immobili utilizzati per l'attività alberghiera considerata l'enorme discrepanza tra la nuova rendita catastale, riferita al valore di realizzo, e il reddito effettivo di un immobile la cui "destinazione alberghiera" vincola la compravendita e sbilancia il punto di incontro tra la domanda e l'offerta sul mercato immobiliare.

Detto ciò, occorre prendere atto che il sistema catastale serve oramai più ad accertare valori patrimoniali che reddituali. L'adeguamento al rialzo delle rendite catastali verso i valori di mercato, secondo le indicazioni contenute nel DPR 138/98, costringerà ad un abbassamento delle aliquote ICI. A questo punto sarebbe stato più utile passare da un "catasto reddituale" ad un "catasto per valori", vista anche la facilità di approssimare con maggiore precisione i prezzi di mercato dei fabbricati.

Al contrario si è tenuto conto dell'esigenza rilevante di ridefinire le zone catastali, visto che il valore dell'immobile dipende anche dalla sua ubicazione. In sostanza si tratta di ripartire l'intero territorio comunale, sulla base di determinate caratteristiche omogenee, in "microzone" ed assegnare a ciascuna di esse un diverso valore. Da questo punto di vista tale riforma rappresenterà un progresso rispetto alla situazione attuale dove la maggior parte dei Comuni sono rappresentati da un'unica zona censuaria.

Presupposto d'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli destinati a qualsiasi uso, compresi gli immobili strumentali o quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare (porzione di fabbricato, fabbricato o insieme di fabbricati) iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano compresa sia l'area su cui insiste la costruzione sia quella di pertinenza. Il possesso dell'immobile individua come soggetto passivo non solo il proprietario ma anche il titolare del diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione e il locatario nel caso in cui l'immobile sia oggetto di locazione finanziaria.

Base imponibile

La base imponibile è data dal valore della rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, moltiplicato per:

- 100 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni), B (collegi, convitti, etc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, etc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, et.) e nella categoria A/10(uffici e studi privati);

- 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per gli immobili strumentali classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, la base imponibile è data dal valore iscritto in contabilità moltiplicato per dei coefficienti. La suddetta procedura di calcolo si segue fino all'anno in cui l'immobile è iscritto in catasto.

Nel periodo d'imposta 1997 le rendite catastali urbane degli immobili sono state rivalutate del 5% mentre i redditi dominicali dei terreni del 25%.

Determinazione dell'imposta

Il Comune stabilisce ogni anno con deliberazione di giunta l'aliquota d'imposta diversificata in ragione della diversa natura dell'immobile, del fabbricato ulteriore rispetto a quello di abitazione principale e degli immobili non locati. Ad ogni modo l'aliquota deve essere non superiore al 7‰ e non inferiore al 4‰.

Capoluogo	Aliquota ordinaria ‰	Capoluogo	Aliquota ordinaria ‰
Agrigento	5	Matera	7
Alessandria	6,5	Messina	6
Ancona	6	Milano	5
Aosta	4	Modena	5,1
Arezzo	6,3	Napoli	7
Ascoli Piceno	7	Novara	5,5
Asti	5,5	Nuoro	7
Avellino	5,75	Oristano	6
Bari	4,5	Padova	5,5
Belluno	7	Palermo	5
Benevento	6	Parma	5,4
Bergamo	5,3	Pavia	6,5
Biella	6	Perugia	7
Bologna	6,4	Pesaro	6
Bolzano	4	Pescara	4,25
Brescia	5	Piacenza	5
Brindisi	6	Pisa	5,8
Cagliari	4,5	Pistoia	7
Caltanissetta	6	Pordenone	4,5
Campobasso	4,8	Potenza	7
Caserta	6,75	Prato	5,3
Catania	5,6	Ragusa	4
Catanzaro	6	Ravenna	6
Chieti	6	Reggio C.	5,6
Como	5,6	Reggio E.	5,8
Cosenza	7	Rieti	6
Cremona	5,65	Rimini	6,7
Crotone	6	Roma	6,9
Cuneo	6,5	Rovigo	7
Enna	4,8	Salerno	7
Ferrara	7	Sassari	6
Firenze	6,8	Savona	5,1
Foggia	5,5	Siena	6
Forlì	6	Siracusa	7
Frosinone	5	Sondrio	5,8
Genova	6,2	Taranto	6
Gorizia	6	Teramo	6
Grosseto	6	Terni	7
Imperia	7	Torino	6
Isernia	5,5	Trapani	5
L'Aquila	6	Trento	5
La Spezia	7	Treviso	5
Latina	6,7	Trieste	6
Lecce	5,5	Udine	5
Lecco	5,9	Varese	5,9
Livorno	6,4	Venezia	7
Lodi	5,5	Verbania	5,5
Lucca	6	Vercelli	5
Macerata	6,7	Verona	5,5
Mantova	6,5	Vibo Valentia	6
Massa	6	Vicenza	6,25
		Viterbo	5

Imposta comunale sulla pubblicità

Il Dlgs. 446/97 che ha istituito l'IRAP ha provveduto a revisionare la disciplina dei tributi locali accolta nel Dlgs. 507/93. In particolare l'art.52 stabilisce che le "Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi". Si tenta così di restituire agli Enti locali quella autonomia prevista dalla Costituzione italiana (artt.23 e 128), che comunque lascia alla legge il primato in materia di entrate degli Enti locali, ovvero la legge limita l'autonomia impositiva degli Enti locali sul piano dei principi e sul potere regolamentare degli stessi.

L'art.62 del Dlgs. 446/97 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i Comuni possono, con regolamento, "escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale della pubblicità ... sottoponendo le iniziative pubblicitarie ... ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa". Questa norma contiene una grande innovazione legata alla natura giuridica del prelievo, difatti mentre l'imposta consiste in un esborso monetario posto a carico di un soggetto a fronte del quale lo stesso non riceve alcun particolare vantaggio, con il canone il beneficiario ha uno specifico e diretto vantaggio della fruizione di un bene che appartiene alla comunità.

Presupposto d'imposta

Il presupposto di tale imposta risiede nella diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuata nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti. Per il calcolo della superficie effettiva:

- si descrive la minima figura piana geometrica che circonda il mezzo pubblicitario;
- si arrotonda a 0, con conseguente esenzione, se inferiore ai 300 cm²;
- si arrotonda a 1 m² se superiore ai 300 cm² ma inferiore a 1 m²;
- si arrotondano a 0,5 m² le frazioni del m² (1,78 m² = 1,5 m²).

Il Ministero delle finanze, con risoluzione 262/E del 2 novembre 1995, ha chiarito che i segnali contenenti indicazioni a destinazioni turistiche non sono assoggettati ad imposta sulla pubblicità in quanto il presupposto impositivo "non è direttamente rinvenibile nel messaggio diffuso ... essendo al contrario detti mezzi, per la loro funzione essenzialmente segnaletica, sostanzialmente rivolti a garantire una più agevole circolazione" (l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità dei segnali turistici è stata ribadita il 1° aprile 1996 con risoluzione ministeriale n.48/E). Condizione necessaria per l'esenzione è che i suddetti segnali siano conformi alle disposizioni previste dal nuovo codice della strada.

Tariffa

Le tariffe di imposta, rapportate all'anno solare, sono differenziate a seconda del mezzo pubblicitario utilizzato e della classe di appartenenza del Comune (classe I oltre 500 mila ab., classe II da 100 a 500 mila ab., classe III da 30 a 100 mila ab., classe IV da 10 a 30 mila ab., classe V fino a 10 mila ab.). Nel caso in cui la pubblicità abbia una durata non

superiore ai tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

Nei casi seguenti l'imposta è ridotta del 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Mentre è disposta l'esenzione dall'imposta per:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca alla stessa attività esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso degli stessi locali purché siano attinenti alla stessa attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo m² per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo m² e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 m²;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni, qualora non stabilite, non superino il ½ m² di superficie.

Mezzi pubblicitari	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
Pubblicità con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi (per m ² per anno)*	32.000	28.000	24.000	20.000	16.000
Pubblicità visiva con veicoli (per m ² per anno)**	32.000	28.000	24.000	20.000	16.000
Pubblicità con targhe e pannelli luminosi (per m ² per anno)***	128.000	112.000	96.000	80.000	64.000
Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (per giorno)****	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Pubblicità con striscioni (per m ² per 15 giorni o frazione)	32.000	28.000	24.000	20.000	16.000
Pubblicità con aeromobili (per giorno)*****	192.000	168.000	144.000	120.000	96.000
Pubblicità con distribuzione di manifestini o con persone circolanti con cartelli (per persona e per giorno o frazione)	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Pubblicità mediante apparecchi amplificatori (per punto di pubblicità e per giorno o per frazione)	24.000	21.000	18.000	15.000	12.000

*Qualora la superficie sia compresa tra 5,5 e 8,5 m² la tariffa è maggiorata del 50%, se superiore a 8,5 m² la maggiorazione è del 100%.

**Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa la tariffa per gli autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg è di lire 144.000, con portata inferiore a 3.000 kg è di lire 96.000 e per motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle precedenti categorie è di lire 48.000; per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

***Se la pubblicità è effettuata per conto proprio la tariffa è dimezzata.


**** Se la pubblicità ha durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo si applica la metà della tariffa.

*****Per la pubblicità con palloni frenati la tariffa è dimezzata.

Dall'anno di pubblicazione del Dlgs. 507/93 le tariffe sono state aumentate due volte la prima con l'art.11, comma 10, della legge 449/97 (manovra finanziaria per il 1998) si è data la possibilità ai Comuni di incrementarle del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e la seconda con l'art.30, comma 17, della legge 488/99 (manovra finanziaria per il 2000) si possono, a decorrere dal 1° gennaio 2000, elevare le tariffe fino ad un massimo del 50% per le superfici superiori al m².

Imposta sulla pubblicità ed insegne

Valore minimo e massimo



Fonte: Federalberghi

Gli importi della tariffa massima si riferiscono alla tassa pagata per le insegne luminose mentre quelli della tariffa minima sono relativi alla pubblicità ordinaria e cioè quella effettuata tramite targhe, cartelli o locandine: la tariffa è espressa in lire annue per ciascun metro quadro di dimensione del messaggio informativo.

I comuni per i quali le due tariffe sono uguali sono quelli per i quali il dato disponibile era incompleto. Lo scarto maggiore si ha sulla tariffa massima, perché quella applicata a Genova è pari ad oltre 7,6 volte quella praticata a Fiuggi un comune della provincia di Frosinone. Sono in ogni caso i comuni capoluoghi di provincia ad applicare le tariffe più elevate soprattutto nel nord. Sulle tariffe minime vi è una minore differenziazione, soprattutto se si esclude la tariffa particolarmente bassa applicata a Bellaria Igea, un comune della provincia di Rimini.

Un altro dato interessante è costituito dall'ampiezza della fascia di variazione della tariffa all'interno dello stesso comune, particolarmente elevata a Genova, Bellaria Igea, Borgo S. Dalm. e Novara; le ragioni di quest'ampiezza dovrebbero essere motivate dall'effettiva "produttività" del supporto pubblicitario.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

L'art.63, del citato Dlgs. 446/97, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1999, le Province e i Comuni hanno la facoltà di escludere, con regolamento, "l'applicazione, nel proprio territorio, della Tosap" e prevedere l'eventualità che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche venga assoggettata "in sostituzione della Tosap, al pagamento di un canone" (Cosap) da parte del titolare della concessione. Questa norma dà la possibilità agli enti locali di decidere la non applicazione del Cosap, al contrario del Dlgs. 507/1993 che dettava la necessaria applicazione della Tosap.

Presupposto d'imposta

Costituiscono presupposti per l'imposizione le occupazioni:

- di qualsiasi natura effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province;
- di spazi soprastanti (ad esclusione di balconi, verande e simili infissi di carattere stabile) e sottostanti il suolo pubblico (comprese le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in concessione);
- su tratti di aree private con servitù di pubblico passaggio;
- su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di 10 mila abitanti.

Applicazione dell'imposta

L'imposta è commisurata alla superficie dell'occupazione espressa in m² o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali (2,17 m² = 3 m²), non sono tassate le occupazioni inferiori a mezzo m² o lineare. Le superfici eccedenti i 1.000 m² possono essere calcolate al 10%.

È disposta l'esenzione dalla tassa per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non


- contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Tariffa

La tassa ha valore diverso a seconda che le occupazioni siano permanenti (occupazioni di carattere stabile, comunque con durata non inferiore all'anno, e che comportino l'esistenza di manufatti o impianti) o temporanee (occupazioni di durata inferiore all'anno). Il Dlgs. 507/93 stabilisce il minimo e il massimo della tariffa lasciando al comune la possibilità di graduare la tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Tariffa	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Provincia
Minima per occupazioni permanenti (per anno)	85.000	68.000	54.000	43.000	34.000	34.000
Massima per occupazioni permanenti (per anno)*	127.000	102.000	81.000	64.000	51.000	51.000
Minima per occupazioni temporanee (per giorno)	2.000	1.500	1.500	750	750	750
Massima per occupazioni temporanee (per giorno)**	12.000	10.000	8.000	6.000	4.000	4.000
<p>*Per le occupazioni con tende fisse o retrattili la tariffa è ridotta del 30%, per i cassi carrabili è ridotta del 50%.</p> <p>**Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20% e il 50%. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare a tassa le occupazioni con tende o simili, comunque le tariffe non possono essere superiori al 30% di quella ordinaria.</p>						

Tassa occupazione suolo pubblico



Fonte: Federalberghi

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico presa a riferimento è quella relativa all'occupazione ordinaria, ad esempio con sedie o tavoli esterni, perciò le variazioni di tariffa all'interno dello stesso comune sono essenzialmente quelle dovute alle diverse appetibilità commerciali o turistiche delle zone in cui è stato suddiviso il comune ai fini dell'applicazione di questo tributo.

Anche relativamente alla TOSAP il comune di Fiuggi è quello che applica le tariffe più basse per quanto riguarda gli esercizi alberghieri e di nuovo ai vertici della classifica con le più alte tariffe si trova il comune di Genova, il quale peraltro è anche quello che manifesta la più ampia differenziazione territoriale.

Vista la struttura estremamente articolata della TOSAP, ai fini di questo osservatorio, sarà pertanto necessario concentrare ancora di più l'attenzione sulle valenze delle singole zone per poter effettuare confronti coerenti tra le tariffe.

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)

Il Dlgs. 22/1997, meglio conosciuto come "decreto Ronchi", segna una profonda evoluzione in materia di legislazione ambientale. I principi ispiratori del decreto, in linea con le strategie comunitarie, sono orientati alla salvaguardia ambientale attuata mediante la minimizzazione della produzione di rifiuti ed il recupero di quelli che non possono essere evitati. Di conseguenza l'attività di smaltimento, ovvero quell'attività diretta all'eliminazione dei rifiuti che in alcun modo possono essere recuperati o riciclati, è avviata ad assumere un carattere marginale.

Il decreto prevede che l'istituzione della tariffa con contestuale soppressione della TARSU, inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2000, sia correlata, secondo quanto disposto dal DPR 158/99, al grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999 nel modo seguente:

- 2002 per i Comuni con grado di copertura superiore all'85%;
- 2004 per i Comuni con grado di copertura compreso tra il 55% e l'85%;
- 2007 per i Comuni con grado di copertura inferiore al 55% e comunque per i Comuni con numero di abitanti fino a 5.000.

Ad ogni modo i Comuni possono attivare prima del termine il sistema tariffario in via sperimentale. In base all'art.49 del decreto i Comuni dovranno provvedere alla copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti mediante la riscossione della tariffa in esame che sarà costituita da due quote; una fissa determinata in funzione dell'ammontare dei costi di investimento, in particolare gli investimenti per le opere pubbliche necessarie e i relativi ammortamenti, l'altra variabile rapportata a quelli che sinteticamente possiamo definire costi di gestione e quindi in funzione della quantità di rifiuti conferita e del servizio fornito. In tal modo il sistema tariffario garantirà la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti.

Presupposto d'imposta

La TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazione diverse dalle aree a verde) adibiti a qualsiasi uso privato nelle zone del territorio comunale. Non sono soggetti a TARSU i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili nel corso dell'anno, qualora tali circostanze vengano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate.

Tariffa

La tassa può essere commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili e al costo dello smaltimento. Mentre per i comuni con meno di 35.000 abitanti la tassa può essere invece commisurata alla qualità e quantità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Il comune determina le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo se si tratta di:


- 1) abitazioni con unico occupante;
- 2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- 3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Il Ministero delle finanze ha chiarito con risoluzione n.5/3398 del 24 gennaio 1994 che i locali adibiti a palestre e sauna sono esclusi dalla applicazione del tributo poiché su di essi non può esservi produzione di rifiuti, mentre i locali in cui si svolge l'attività di massaggio devono considerarsi tassabili in quanto l'uso di prodotti e materiali vari necessari per lo svolgimento di tale prestazione rende tali superfici idonee a produrre rifiuti.

La giustizia amministrativa nel 1998 (sentenza 22 aprile 1998 TAR Toscana) e nel 1999 (sentenza 3 marzo 1999 TAR Emilia-Romagna) ha annullato le deliberazioni comunali contenenti l'approvazione di regolamenti per l'applicazione della TARSU difformi dai principi contenuti nel Dlgs. 507/93. In particolare nel primo caso agli alberghi veniva applicata una tariffa pari a lire 6.500 al mq, 4 volte superiore a quella prevista per i locali di civile abitazione (lire 1.600 il mq). Il TAR Toscana ha riconosciuto l'illegittima applicazione di tariffe differenti richiamando l'art.68 del Dlgs. 507/93 laddove stabilisce che "locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri" devono far parte della stessa categoria contributiva e che, ai fini della determinazione della tariffa, non può farsi riferimento "alla redditività dei locali e al contenuto economico delle attività svolte all'interno di essi". Il TAR Emilia-Romagna ha asserito che pur potendo la natura dell'attività economica "essere assunta quale criterio per differenziare le tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sussiste, per tale eventualità l'obbligo dell'autorità comunale di fornire adeguata motivazione".

Tassa smaltimento rifiuti

Valore minimo e massimo



Fonte: Federalberghi


E' il tributo dall'importo medio unitario più basso, tuttavia riferendosi alla superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'attività esso incide in modo particolarmente rilevante nelle attività che richiedono ampie disponibilità di superfici come le attività alberghiere.

Nel caso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi l'esistenza di una tariffa massima ed una tariffa minima diverse tra loro è dovuta al fatto che la prima si riferisce all'attività di ristorazione annessa all'albergo, mentre la seconda all'attività alberghiera in senso stretto.

In testa alla graduatoria per le tariffe più alte si trovano, oltre ai consueti comuni capoluoghi di provincia come per gli altri tributi, anche una serie di comuni più piccoli in prossimità di città portuali tra i quali spiccano tutti quelli in provincia di Napoli ed in particolar modo quelli situati sull'isola di Ischia.

Utenza acqua

Tariffa per il consumo di acqua



Fonte: Federalberghi

Anche l'acqua rappresenta un'elevatissima escursione delle tariffe sia tra comuni diversi sia all'interno dello stesso comune dove l'esistenza di una tariffa minima e di una tariffa massima è da attribuire ai diversi scaglioni di consumo. Le differenze tra comune e comune dovrebbero rispondere a situazioni di scarsità relativa (permanente o stagionale) e, quindi, di maggiori costi di approvvigionamento e trasporto. In effetti dall'analisi dei dati questo appare parzialmente confermato. Ma qui solo la conoscenza delle specifiche situazioni può consentire valutazioni più incisive.


Occorrerà, in ogni modo, tenere sotto controllo cosa accadrà con il procedere delle privatizzazioni in questo settore. E' da attendersi una fase iniziale di aumenti tariffari per correggere situazioni di spreco, di scarsi controlli, di inefficienza gestionale, di mancati

investimenti e, soprattutto, di politiche tariffarie di tipo “sociale”. In seguito, con il procedere della liberalizzazione saranno possibili riduzioni dei costi di erogazione e livellamenti tariffari.

Bisogna pertanto vigilare affinché negli aggiustamenti tariffari della prima fase non vengano penalizzati alcuni settori rispetto ad altri ed affinché venga accelerata il più possibile il passaggio ad una fase di competizione tra imprese fornitrici del servizio.

Utenza gas metano

Tariffa del metano



Fonte: Federalberghi

Il costo del metano, di tutte le tariffe esaminate, è quello che presenta la minore dispersività, tuttavia un rapporto da uno a tre sui costi di tale prodotto può influenzare fortemente la competitività e la redditività di imprese analoghe situate in zone differenti. Ad esempio due località termali come Fiuggi in provincia di Frosinone ed Abano in provincia di Padova hanno un costo al metro cubo del metano rispettivamente di 440 e 980 lire. La differenza potrebbe essere imputabile alla diversa distanza rispetto al punto di arrivo al confine del metano ma ciò non sembra essere vero in altri casi. In ogni modo man mano che procede l’ammortamento della rete di distribuzione grosse differenze di tariffe non dovrebbero trovare più giustificazione.